



CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO REGIONALE

L.R. n. 17/2019, art. 23

1. Premessa

La legge regionale n. 17/2019 “Legge per la cultura” prevede all’art. 23 che il riconoscimento regionale costituisca per musei, archivi e biblioteche condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti regionali e per partecipare al Sistema regionale degli istituti della cultura.

Nello stesso articolo sono indicati i requisiti che gli istituti devono possedere per ottenere il riconoscimento, i cui livelli di qualità e valorizzazione - sia trasversali alle diverse tipologie sia peculiari di musei, archivi e biblioteche - sono stati definiti in dettaglio dalla DGR n. 1173 dell’11 agosto 2020.

Le presenti linee guida offrono un indirizzo operativo per gli istituti culturali che, in applicazione della citata deliberazione, vengono riconosciuti d’ufficio e per quegli istituti che vorranno ottenere il riconoscimento.

2. Soggetti riconosciuti d’ufficio *pro tempore*

In applicazione di quanto previsto dalla sopra citata deliberazione, gli istituti appartenenti a enti locali e quelli dichiarati d’interesse locale in base agli articoli 9, 27, 41 della precedente legge regionale 5 settembre 1984 n. 50 sono riconosciuti d’ufficio *pro tempore* fino alla scadenza del primo Programma triennale per la cultura 2022-2024.

L’elenco dei soggetti titolari di tali istituti, suddivisi per provincia di appartenenza, è contenuto nell’Allegato C, mentre gli elenchi dei singoli istituti, suddivisi per tipologia del servizio offerto (musei, archivi, biblioteche), sono pubblicati nel Portale Cultura Veneto.

Gli elenchi, formati secondo i dati attualmente in possesso degli uffici regionali, sono suscettibili di modifiche e integrazioni sulla base di eventuali successive comunicazioni da parte degli interessati.

3. Soggetti che richiedono il riconoscimento

I soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro titolari di musei, archivi, biblioteche o di loro forme miste non riconosciuti d’ufficio che intendono ottenere il riconoscimento regionale possono presentare istanza nei modi e tempi qui indicati per ottenere tale titolo *pro tempore*.

4. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento va inoltrata alla Regione, compilando l’apposita modulistica (Allegato B) scaricabile dal Portale Cultura Veneto, secondo le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it
- solo per i soggetti privati privi di PEC, a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Regione del Veneto, Direzione Beni attività culturali e sport - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168, 30121 Venezia

Le istanze soggette al bollo inoltrate via PEC dovranno essere trasmesse con l’imposta assolta in modo virtuale; pertanto nella domanda il richiedente dovrà indicare la modalità di pagamento e gli estremi

dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate che attestino l'avvenuto versamento dell'imposta. I soggetti esenti invece dichiareranno di appartenere a una delle categorie previste dalla legge.

5. Tempi del procedimento e sua conclusione

Le domande di riconoscimento possono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. A seguito di esame delle istanze da parte dei competenti uffici regionali, con decreto dirigenziale sarà approvato annualmente entro il 30 ottobre l'elenco degli istituti riconosciuti *pro tempore* con validità fino alla scadenza del Programma triennale 2022-2024. Il procedimento si conclude con la comunicazione formale del provvedimento.

Solo per l'anno 2022, le domande giunte entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione verranno esaminate e, se ammissibili, accolte con decreto dirigenziale da approvare entro i 15 giorni successivi.

6. Adempimenti richiesti agli istituti riconosciuti

I soggetti riconosciuti, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta, si impegnano a mantenere o raggiungere i livelli minimi di servizio descritti con DGR 1173/2020 nell'arco temporale 2022-2024.

Si rendono inoltre disponibili a fornire, e tenere aggiornati, i dati relativi al patrimonio culturale posseduto e le informazioni relative al servizio svolto, che saranno raccolti in una banca dati regionale e oggetto di attività di misurazione e valutazione.

7. Attività di accompagnamento

Nel corso del triennio 2022-2024 la Regione promuoverà azioni tese a sostenere il miglioramento, la cooperazione e la crescita degli istituti riconosciuti *pro tempore*, con attività di misurazione e valutazione dei livelli di funzionamento, iniziative di formazione continua e la previsione di linee finanziarie mirate al raggiungimento degli standard indicati.

8. Ricognizione al termine del Programma triennale

Allo scadere del triennio 2022-2024, che coincide con la durata del primo Programma triennale per la cultura (art. 7 della LR 17/2019), la Direzione Beni attività culturali e sport procederà a verificare l'effettiva rispondenza ai livelli minimi di servizio richiesti nella Dgr 1173/2020 di tutti gli istituti riconosciuti *pro tempore*.

9. Conferma o revoca del riconoscimento

Al termine del triennio 2022-2024 il riconoscimento conferito *pro tempore* sarà confermato se, a seguito della ricognizione, i livelli minimi di servizio risulteranno conformi a quanto stabilito dalla Dgr 1173/2020.

Gli istituti che, per mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizio, non saranno stati confermati nel riconoscimento potranno presentare istanza ai fini di un nuovo riconoscimento una volta pubblicato l'avviso.

I soggetti titolari indicati nell'Allegato C, i cui istituti sono stati riconosciuti d'ufficio, che non intendono aderire alle procedure di riconoscimento sono tenuti a comunicarlo ufficialmente alla Direzione Beni attività culturali e sport.

Gli istituti che, al termine triennio, non avranno fornito le informazioni necessarie per verificare il raggiungimento dei livelli minimi, saranno interessati dal procedimento di revoca del riconoscimento.